



REGOLAMENTO

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LA GIORNATA SCOLASTICA

A) CARATTERI GENERALI

- a) Tutti gli alunni dell'Istituto sono dei minori e i Docenti hanno precisi doveri di vigilanza. La vigilanza va esercitata in ogni momento della permanenza a scuola.
- b) La vigilanza degli alunni all'interno della struttura, durante l'orario delle lezioni, spetta ai Docenti coadiuvati dai Collaboratori Scolastici e da eventuale altro personale educativo assegnato dall'Ente locale, secondo quanto previsto nei rispettivi mansionari e contratti di lavoro.
- c) La responsabilità di vigilanza dei Docenti della scuola dell'infanzia inizia con l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e termina con l'uscita dall'edificio; quella dei Docenti della scuola primaria inizia con l'ingresso degli alunni dal cancello di accesso del plesso e termina con l'uscita dal cancello del plesso; quella dei Docenti della scuola secondari di 1° grado inizia con l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e termina con l'uscita dalla porta dell'edificio.
- d) Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale devono essere accompagnati all'interno dell'edificio, sotto la sorveglianza del personale addetto al trasporto, appena scesi dal mezzo di trasporto, in quanto la responsabilità della loro tutela passa dal personale addetto al servizio di trasporto alla scuola. Alla fine delle lezioni, gli stessi alunni saranno sorvegliati dall'insegnate dell'ultima ora di lezione, e al cancello affidati al personale dello scuolabus.

B) Vigilanza per l'ingresso e l'uscita dalla scuola

- a) La vigilanza sui minori inizia da quando entrano nell'edificio scolastico a quando escono, indipendentemente dall'orario ufficiale di inizio e termine delle lezioni
- b) Se il plesso comprende anche uno spazio esterno, la vigilanza deve essere esercitata dal momento in cui gli alunni varcano il cancello di accesso al plesso della primaria. Quanto detto vale per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Per la scuola secondaria di primo grado la vigilanza deve essere esercitata dal momento in cui gli alunni varcano la soglia dell'edificio scolastico in entrata e in uscita.
- c) Alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria nessun alunno deve entrare nel cortile o nell'edificio prima dell'ora stabilita, ad eccezione di quelli che ne hanno fatto domanda e sono stati autorizzati dal Dirigente Scolastico. Questi ultimi saranno vigilati dai Collaboratori Scolastici su incarico scritto. In caso di necessità, per eventi meteorologici di particolari gravità, gli alunni potranno accedere all'atrio della scuola, purché vigilati dai genitori o da chi ne fa le veci.

- d) Per gli alunni che utilizzano un mezzo di trasporto comunale, l'Istituto nell'ambito della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni potrà stipulare apposita convenzione con il Comune interessato con cui definire la ripartizione degli oneri e coordinare le modalità operative necessarie a garantire la vigilanza sui minori.
- e) I genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia e quelli della scuola primaria (classi 1^a-2^a-3^a-4^a-5^a) dovranno attendere il figlio o la figlia, all'uscita della scuola. In nessun caso sarà possibile autorizzare il figlio o la figlia ad andare a casa da solo. Qualora un genitore fosse impossibilitato ad attendere il figlio o la figlia all'uscita della scuola, dovrà delegare per iscritto un altro adulto. Non è consentita la delega ad altri minori.
- f) I genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, nell'impossibilità di attendere il figlio o la figlia all'uscita della scuola o di delegare un altro adulto in loro vece e nella necessità di far frequentare ai minori la scuola per assolvere l'obbligo scolastico, potranno autorizzare i figli ad andare a casa da soli, tramite il modulo allegato al presente regolamento. L'autorizzazione rilasciata dalla famiglia esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- g) Nella scuola secondaria, le famiglie che non hanno delegato il figlio o la figlia ad andare a casa senza essere accompagnati, dovranno attendere i minori all'uscita dell'edificio, rispettando l'orario scolastico. I Docenti sono tenuti a verificare che un genitore o l'adulto delegato sia presente all'uscita dell'edificio scolastico.
- h) In caso di ritardo, sia nella primaria che nella secondaria, dei genitori o dei delegati non segnalato telefonicamente, l'alunno dovrà rimanere a scuola vigilato da un Docente e/o affidato dal Docente al personale ausiliario in servizio che proverà a contattare telefonicamente i genitori. Trascorsi senza risultato 20 minuti, si provvederà ad affidare il minore alla forza pubblica perché possa essere accompagnato a casa. Se i ritardi dovessero ripetersi, sarà necessario richiamare per iscritto la famiglia ad una maggiore puntualità e darne comunicazione alla Direzione dell'Istituto.
- i) Per quanto riguarda l'uscita anticipata occasionale si richiama a quanto previsto dalle norme generali.